

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

N. P.:

USO LOCALI:

ESTREMI UTENZA PRECEDENTE:

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

| POTENZA IMP. (kW) | POTENZA MAX A DISP. (kW) | TENSIONE (VOLT) | FASI |
|-------------------|--------------------------|-----------------|------|
|                   |                          |                 |      |

- 1) Consegna dell'energia:** all'uscita dei misuratori.
- 2) Tensione e fasi:** ved. casella (b). Frequenza: 50 Hz.
- 3) Tolleranze:** tensione  $\pm 10\%$ ; frequenza  $\pm 2\%$ .
- 4) Potenza impegnata e massima a disposizione:** ved. casella (a). Non sono consentiti prelievi di potenza oltre il valore della potenza massima a disposizione. L'ENEL Distribuzione S.p.A., di seguito Fornitore, ha facoltà di installare apposito limitatore.
- 5) Tariffa:** i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti ed aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. La quota fissa mensile è dovuta per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia. La componente

**CONDIZIONI GENERALI**

**1) Condizioni per ottenere la fornitura - Stipulazione del contratto - Decorrenza e durata**

**1.1** La fornitura è sottoposta alle seguenti condizioni:

- 1) che il Cliente ottenga, da parte del proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura, i consensi in favore dell'ENEL Distribuzione S.p.A. (d'ora in avanti, il Fornitore), necessari a: (a) eseguire e mantenere gli impianti occorrenti, che restano di proprietà del Fornitore e che il Fornitore potrà utilizzare per altri Clienti; (b) usare, eventualmente, un locale ove realizzare una cabina di trasformazione da utilizzare anche per forniture fuori dall'immobile, se ciò sarà tecnicamente necessario per l'attivazione della fornitura (come, a titolo esemplificativo, nel caso di alimentazione di immobili di nuova costruzione). Per l'uso di tale locale il Fornitore, come prevedono le norme in vigore (attualmente provvedimento Comitato Interministeriale Prezzi - CIP - del 30 luglio 1986, n.42/1986), pagherà un compenso. Questo sarà determinato in base al valore di mercato dell'immobile e al titolo giuridico in base al quale viene concessa al Fornitore la disponibilità del locale stesso;
- 2) che il Cliente versi quanto dovuto al Fornitore per contribuire alle spese di allacciamento, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (attualmente Decreto del Ministro dell'Industria del 19 luglio 1996);
- 3) che il Cliente e il Fornitore ottengano, per quanto di pertinenza, le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servizio necessari. L'energia sarà fornita finché durano tali autorizzazioni, permessi e diritti.

**1.2** Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art.1.1 ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

**1.3** Se non diversamente indicato nelle condizioni particolari, il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento. Il Cliente può recedere in qualunque momento, previo preavviso minimo di almeno 5 giorni lavorativi, avvalendosi di uno dei mezzi in uso, attualmente attraverso il servizio ProntoEnel, o attraverso comunicazione, diretta o tramite posta, all'Ufficio del Fornitore, indicando in ogni caso l'indirizzo ove spedire la bolletta finale.

Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può iniziare l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla

annuale per Cliente, addebitabile in quote fisse mensili, e dovuta per tutta la durata del contratto. Detta componente non è prevista nel caso di tariffa bioraria. I corrispettivi sono al netto degli oneri fiscali e vari a carico del Cliente.

**6) Fattore di potenza ed energia reattiva:** il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,90. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i

sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano al Fornitore.

**2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia**

**2.1** Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, e maggiorato dell'interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che usufruisca del servizio Contowatt, o della domiciliazione postale o altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal Fornitore.

**2.2** L'ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di lire 10.000 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

**2.3** La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare indicato all'art. 2.2 o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal Fornitore. In tal caso il Fornitore provvede a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

**3) Lettura del contatore**

**3.1** Il Fornitore effettua almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore per forniture con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW e almeno una volta al mese per quelle con potenza superiore.

**3.2** Il Cliente per il quale è prevista la lettura annuale può provvedere anche all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio Enetel, secondo le modalità comunicate dal Fornitore anche mediante avviso inserito in bolletta. In caso di invalidità dell'autolettura il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente.

**3.3** Per i nuovi Clienti con lettura annuale, il Fornitore effettuerà, trascorsi 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di fornitura, un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure invierà ai Clienti un'apposita comunicazione, invitando ad utilizzare l'autolettura.

**4) Periodicità della fatturazione**

**4.1** Le fatture (d'ora in poi denominate bollette) sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno bimestrale.

**4.2** Il Fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione dandone preavviso al Cliente almeno 60 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.

**5) Modalità di calcolo dei consumi**

corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore. Nel caso di tariffa bioraria i quantitativi di energia reattiva e attiva da considerare ai fini suddetti sono solo quelli registrati nelle ore piene. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Fornitore. È in facoltà del Fornitore applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente i relativi corrispettivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro-tempore.

**5.1** Le bollette sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Fornitore ovvero comunicati dal Cliente (a seguito di autolettura) con le modalità previste in bolletta. In assenza delle letture, il Fornitore invierà al Cliente stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei consumi realmente effettuati dal Cliente nell'anno precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.

**5.2** Nel caso di un nuovo contratto, per il primo anno di fornitura o, comunque, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta d'acconto si baserà sulla media dei consumi per forniture dello stesso tipo, anche in relazione al numero dei componenti della famiglia o, qualora fornite, sulle indicazioni del Cliente.

**5.3** Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i consumi reali e quelli pagati in acconto dal Cliente, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Cliente ha comunicato l'autolettura o il Fornitore ha fatto la rilevazione; tale bolletta potrà contenere anche un acconto se l'autolettura o la rilevazione non comprendono l'intero periodo di fatturazione.

**5.4** All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei consumi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.

**6) Pagamento**

**6.1** Secondo quanto previsto nell'art.1182 del codice civile, si conviene che il Cliente deve pagare la bolletta a favore dell'Ufficio del Fornitore indicato nel frontespizio del contratto (e nella bolletta, anche in caso di variazione della sede dell'Ufficio competente), direttamente allo sportello del Fornitore abilitato per il pagamento ovvero con uno dei mezzi in uso: attualmente attraverso il servizio Contowatt, o attraverso banche, uffici postali, o altri mezzi di pagamento, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.

**6.2** Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra

ENEL Distribuzione S.p.A. ....

Il Cliente .....



indicate.

**6.3** E' ammessa, per i soli importi fatturati a conguaglio e previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette in acconto ovvero dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, purché in ogni caso gli importi unitari superino lire 50.000. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in bolletta. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta, perde il diritto alla rateizzazione.

**6.4** Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e maggiorazioni) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

#### 7) Interessi di mora e ulteriori spese

**7.1** Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%. Al Cliente "buon pagatore", il Fornitore addebiterà, per i primi dieci giorni di ritardo, solo gli interessi legali. Si considera "buon pagatore" il Cliente che abbia regolarmente e puntualmente pagato tutte le bollette negli ultimi 12 bimestri.

**7.2** Inoltre il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

**7.3** Per ogni disattivazione o riattivazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere una somma pari alla metà del diritto fisso dovuto al Fornitore per la attivazione di utenze già collegate alla rete elettrica e il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.

#### 8) Reclami

**8.1** In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare direttamente all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1, ovvero inviare a tale Ufficio, motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo, predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura nonché consegnabile al Cliente su sua semplice richiesta o dal medesimo reperibile nel sito Internet Enel. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel sito Internet sopraindicato e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero ProntoEnel indicato in bolletta oppure oralmente all'Ufficio del Fornitore. In tali casi il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, eventualmente informatico, a cura dell'operatore che lo riceve.

**8.2** Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche, con fatturazione del nuovo importo e senza alcuna maggiorazione. Se il reclamo non risulta fondato il Fornitore applicherà sulla somma già richiesta, sempre previa informativa all'interessato e dalla scadenza della bolletta, gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati come precisato all'art.7.

**8.3** Al momento della presentazione del reclamo, il Fornitore comunica al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. L'Ufficio riferisce al Cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al Cliente dopo quindici giorni dalla ricezione del reclamo stesso. La risposta deve sempre essere motivata e contenere, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati

DATA :  
SPORTELLLO :  
COD. RISC :  
COD. TRANS :

NUMERO CLIENTE:

ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal Cliente.

**8.4** Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.15.

#### 9) Cessione del contratto

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica. In questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.

#### 10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia

Il Cliente non può prelevare o utilizzare l'energia fornita dal Fornitore oltre il valore della potenza massima a sua disposizione. Per impedire che ciò accada il Fornitore ha la facoltà di installare un apposito limitatore. Soltanto un accordo esplicito nelle condizioni particolari può permettere al Cliente di prelevare e utilizzare l'energia oltre il valore della potenza massima. Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, nè potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, nè comunque ceduta a terzi.

#### 11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti

Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso il Fornitore preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento.

#### 12) Danni causati dall'energia.

Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore stesso.

#### 13) Impianti ed apparecchi del Cliente - Verifiche

**13.1** Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore.

**13.2** Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

#### 14) Impianti ed apparecchi del Fornitore - Verifiche

**14.1** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

**14.2** Il Fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

**14.3** Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Fornitore (attualmente provvedimento CIP n. 42/1986). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.<sup>2</sup> Se invece gli errori non

risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.

**14.4** Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fornitore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fornitore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo sostenuto dal Fornitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art.14.3.

#### 15) Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

**15.1** Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2 evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

**15.2** Il Fornitore ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

**15.3** I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

**15.4** L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva della modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

**15.5** Il Cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore per presentare o inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1.

**15.6** Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei consumi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.

#### 16) Casi di interruzione e limitazione della fornitura

**16.1** Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

<sup>2</sup> Per informazione della Clientela, si precisa che si tratta di costi variabili in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'andamento generale dei prezzi. Nel 2000, per esempio, il prezzo per ogni intervento riguardante forniture in bassa tensione fino a 30 kW di potenza è di Lire 96.000, forniture oltre 30 kW di potenza è di Lire 360.000 comprensive delle spese generali, pari queste ultime al 20% dei costi sostenuti.

<sup>1</sup> Attualmente Lire 49.000.

**NUMERO CLIENTE:**

**16.2** Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo

alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

**17) Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

**17.1** Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:

- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13 e 14.2, e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;
- risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt. 1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;
- in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode
  - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della

fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore o al limitatore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e nel caso di riattivazione non autorizzata, delle bollette scadute e dell'energia prelevata;

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

- sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi domestici, del medesimo Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Fornitore, il Cliente, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 qualora risulti un ritardo o disagio postale.

**17.2** La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del Fornitore di cui all'art.17.1 ultimo periodo;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore medesimo la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati (ad es., respiratori artificiali,

apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione ed alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'Ufficio del Fornitore di cui all'art. 6.1 o contattando il numero ProntoEnel). Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni inveritiere ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione stessa, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

**17.3** In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1 contesterà al Fornitore l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

**17.4** In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

**18) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative**

Eventuali variazioni delle presenti condizioni generali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

**ENEL Distribuzione S.p.A.** .....

Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le soprastese clausole e di approvare specificamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali: art.1.3 (termine minimo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente); art.6 (modalità di pagamento); art.7 (interessi moratori e diritti del Fornitore in caso di morosità del Cliente); art.8 (procedure di reclamo); art.9 (cessione del contratto); art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti); art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore); art.13 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CED); art.15 (ricostruzione dei consumi, termini per osservazioni e procedure di reclamo); art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura); art.17 (diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche per inadempimento relativo ad una fornitura per usi domestici cessata; obbligo di comunicare al Fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro trenta giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità degli stessi apparati).

**Il Cliente** .....

**Il Cliente** .....